



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo Albanese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3959/2021 promossa

DA

██████████ S.R.L., C.F. ██████████ con sede in Milano, via ██████████
in persona del suo legale rappresentante p.t., ██████████ elettivamente domiciliata in Lainate, piazza
██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ ██████████ che la rappresenta e
difende come da procura posta in calce all'atto di citazione in riassunzione;

ATTRICE/RIASSUMENTE

NEI CONFRONTI DI

██████████ residente in Seveso, via ██████████
elettivamente domiciliato in Cantù, piazza ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████
██████████ che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e
risposta depositata in data 24.11.2020 nell'ambito del giudizio riassunto;

CONVENUTO/RIASSUNTO

Oggetto: Accertamento legittimità recesso e condanna al pagamento.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 11.7.2022 le parti hanno concluso come segue:

PER L'ATTRICE RIASSUMENTE

*“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
in via principale*

** Accertare e dichiarare il recesso del Sig. ██████████ ██████████ ex art. 1671 c.c. e per l'effetto
condannare lo stesso per le motivazioni di cui in narrativa al pagamento in favore dell'attrice
dell'indennizzo delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, materiale non restituito e del mancato*



guadagno, pari a complessive Euro 44.792,55 o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata a seguito dell'istruttoria, oltre rivalutazione o in via equitativa.

In via subordinata

* Accertare e dichiarare l'inadempimento del Sig. [REDACTED] e per l'effetto condannare lo stesso per le ragioni di cui in narrativa al pagamento in favore dell'attrice dei lavori eseguiti, del mancato guadagno subito e del materiale non restituito, pari a complessive Euro 44.792,55 o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata a seguito dell'istruttoria, oltre rivalutazione o in via equitativa.

In via ulteriormente subordinata:

* Accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. del Sig. [REDACTED] e per l'effetto condannare lo stesso per le ragioni di cui in narrativa a indennizzare l'attrice dei lavori eseguiti, del mancato guadagno e del materiale non restituito pari a complessive Euro 44.792,55 o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata a seguito dell'istruttoria, oltre rivalutazione o in via equitativa.

* In ogni caso rigettare la domanda in via riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto.

* Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre al rimborso forfettario del 15,00 % come per legge con distrazione a favore dell'Avv. [REDACTED]

Si chiede inoltre la revoca dell'ordinanza del 07/02/2022 e la rimessione della causa in istruttoria al fine di ammettersi prova per interpello del [REDACTED] e per testi anche a prova contraria su quelli eventualmente ammessi da controparte, sui capitoli di seguito indicati tutti preceduti dalla rituale locuzione "è vero che...?":

1) Nel mese di Aprile 2019 il Sig. [REDACTED] richiese alla [REDACTED] s.r.l di eseguire le opere di cui al preventivo che mi si rammostra quale doc. 2 in relazione all'immobile di via [REDACTED] Seveso per un importo di Euro 61.800,00 oltre iva;

2) Il Sig. [REDACTED] richiese di scorporare in parte il preventivo delle opere di cui al doc. 2 limitando le opere a un totale di Euro 17.000,00 oltre iva al fine di corrispondere un importo minore come acconto di inizio lavori rispetto a quello di 61.800,00 oltre iva;

3) In data 03.05.2019 il Sig. [REDACTED] nell'eseguire le opere di assaggio del terreno con un piccone nella taverna dell'immobile verificò in presenza del [REDACTED] che lo stesso era privo di fondazione;

4) L'Arch. [REDACTED] e [REDACTED] richiesero al Sig. [REDACTED] della [REDACTED] che occorreva intervenire con delle sottomurazioni per tutto il perimetro della taverna in sostituzione del vespaio;



- 5) L'Arch. [REDACTED] prima delle opere di sbancamento del terreno richiesero la demolizione della scala esterna esistente per l'accesso alla taverna e il rifacimento della stessa in cemento armato;
- 6) durante le opere di sbancamento del terreno si è reso necessario l'impiego della perlite nella taverna come materiale isolante;
- 7) Il Sig. [REDACTED] comunicò al Sig. [REDACTED] che le modifiche avrebbero comportato un costo maggiore delle opere rispetto al preventivo scorporato di euro 17.000,00;
- 8) il Sig. [REDACTED] accettò il maggior costo delle opere e chiese di eseguire le varianti in particolare alla taverna e alla scala esterna;
- 9) le opere eseguite dalla [REDACTED] su richiesta del [REDACTED] sono quelle di cui all'offerta che mi viene rammostrata quale allegato 2 del doc. 3 perizia [REDACTED] per un importo di Euro 40.537,90 oltre iva,;
- 10) in data 07.05.2019 il Sig. [REDACTED] eseguì nell'immobile del Patarino sito in via [REDACTED] Seveso le opere di sbancamento tramite un Mini Escatore per un h. 35/40 cm per 90 mq per un totale di 11 giorni;
- 11) Il costo delle opere per le opere di scavo sono state pari a Euro 4.400,00 ovvero Euro 400,00 x 11 gg;
- 12) il [REDACTED] richiedeva al Sig. [REDACTED] in presenza dell'Arch. [REDACTED] proprio qualche giorno prima del recesso del 26.07.2021, di sottoscrivere una dichiarazione d'impegno a terminare i lavori anche al piano superiore;
- 13) il sig. [REDACTED] fece eseguire al personale della [REDACTED] la posa di un manto di prato d'erba artificiale nel giardino nonché la pulizia del cantiere per il festeggiamento del suo compleanno, il 18 luglio 2019;
- 14) in data 26.07.2019 il Sig. [REDACTED] dichiarava al Sig. [REDACTED] e a [REDACTED] che recedeva dal contratto e li allontanava dall'immobile di via [REDACTED] Seveso;
- 15) Ottobre 2019 il Sig. [REDACTED] in compagnia di [REDACTED] si presentava per ritirare l'attrezzatura e il [REDACTED] lanciava i sacchi della sua spazzatura ed estranei alla [REDACTED] sul veicolo Iveco Daily di quest'ultima;
- 16) A seguito dell'intervento dei carabinieri il [REDACTED] rimosse dall'Iveco la spazzatura che aveva lanciato sul furgone dell'attrice;
- 17) Il Sig. [REDACTED] ha trattenuto i seguenti beni della [REDACTED]: forati 8X24X24, 25X12X12 doppio uni, 10 sacchi di cemento e 10 sacchi di calce e 10 sacchi di colla;
- 18) Il [REDACTED] corrispose per le opere eseguite in via [REDACTED] Seveso alla [REDACTED] la somma di Euro 15.163,69;



19) Ho scattato le fotografie che mi vengono rammostrate quale allegato 6) esterni 6) interni alla perizia doc. 3) [REDACTED]

20) La [REDACTED] ha eseguito le lavorazioni di cui allegato 5 del doc. 3) perizia [REDACTED]

21) Redatto la perizia di stima di cui al doc. 3) che mi viene rammostrata;

Si indicano a testi:

sui capp. 1), 2), 3) e 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 12) 13) 14) 17) 18) 19) 20) il Sig. [REDACTED] [REDACTED] residente in via [REDACTED] Cesate;

sui capp. 3), 4) 5) 6) 20) [REDACTED] domiciliato in via [REDACTED] Bollate,

sul cap. 10), 11) [REDACTED] domiciliato in via [REDACTED] Limbiate,

cap. 13) 20) [REDACTED] residente in via [REDACTED] Solaro,

cap. 13) 14) 15) e 16) 17) 20) [REDACTED] residente in Villaggio Ina, [REDACTED]

sul cap. 3) Arch. [REDACTED] via [REDACTED] Garbagnate Milanese.

Inoltre si chiede all'occorrenza ammettersi CTU al fine di valutare la natura e l'entità delle opere eseguite dall'attrice nell'immobile per cui è causa nonché sulla base dei documenti in atti l'ammontare della perdita subita dalla [REDACTED] per la mancata esecuzione delle opere affidate nel preventivo doc. 2 in relazione alle varianti di cui all'offerta prodotta quale allegato 2 del doc. 3".

PER IL CONVENUTO/RIASSUNTO

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, respinta ogni contraria richiesta, così provvedere:

- In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la tardività della riassunzione e per l'effetto dichiarare l'estinzione del presente procedimento;
- Nel merito, respingere tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque sprovviste di prova;
- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte della [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453, 1455 e 1458 c.c.
- In via istruttoria, senza che ciò costituisca accettazione dell'inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle circostanze capitolate in atti nonché a prova contraria sulle circostanze articolate da controparte che dovessero essere ammesse in sede di udienza di precisazione delle conclusioni o successivamente.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da liquidarsi direttamente in favore dello scrivente difensore antistatario che ne formula specifica richiesta".



INFATTO

In data 29.04.2021, a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Milano in data 28.01.2021, [REDACTED] s.r.l. ha notificato a [REDACTED] un atto di citazione in riassunzione chiedendo accertarsi la legittimità del recesso esercitato da quest'ultimo ai sensi dell'art. 1671 c.c. dal contratto d'appalto stipulato tra le parti con sua conseguente condanna al pagamento integrale dei lavori eseguiti, del mancato guadagno e del materiale non restituito, il tutto originariamente azionato per la complessiva somma di € 37.730,55 rettificata, in sede di riassunzione, in € 44.792,55, e, in subordine, accertarsene l'inadempimento contrattuale con relativa condanna al pagamento della medesima somma sollecitata, in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c..

[REDACTED] nel ricostituirsi in giudizio, ha eccepito, preliminarmente, la tardività dell'atto di citazione in riassunzione e, conseguentemente, l'intervenuta estinzione del giudizio, nonché, nel merito, l'infondatezza delle domande (ri)proposte nei propri confronti.

Ha dedotto, in particolare, l'avvenuto superamento, seppur di un solo giorno, del termine perentorio di 3 mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza dichiarativa dell'incompetenza per la riassunzione del giudizio richiamando a tal fine le conseguenze previste dall'art. 307, comma 1, c.p.c..

Già in sede di prima udienza tenutasi in data 09.09.2021 l'attrice/riassumente si è opposta all'eccezione di estinzione sollevata dalla controparte sostenendo che l'invito a partecipare alla procedura di negoziazione assistita inviato al [REDACTED] in data 04.02.2021 avrebbe sospeso la decorrenza del termine sicché, per tale ragione, l'atto di citazione in riassunzione sarebbe stata notificato tempestivamente.

Rigettate le istanze istruttorie rispettivamente articolate stante la natura squisitamente documentale e/o di diritto della presente controversia, all'udienza del 11.07.2022, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe ed assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.

IN DIRITTO

La questione dirimente ai fini del decidere, che ha indotto il Tribunale all'immediata assunzione della causa in decisione senza alcuna necessità di dare ingresso ad una o più delle istanze istruttorie articolate dall'attrice, è stabilire se, conformemente a quanto tempestivamente eccepito da [REDACTED] il giudizio originariamente instaurato innanzi al Tribunale di Milano sia stato riassunto tempestivamente ovvero tardivamente, derivandone, solo in tale secondo caso, l'estinzione ai sensi dell'art. 307 c.p.c..

Non essendo in discussione il computo dei giorni intercorsi tra la data di lettura della sentenza dichiarativa dell'incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di Milano in data 28.1.2021 e quella di notifica dell'atto di citazione in riassunzione, pari, come accennato nella superiore premessa, a tre mesi ed un giorno, è a tal fine parimenti dirimente verificare se la proposta di negoziazione assistita inoltrata



medio tempore da [REDACTED] abbia in qualche modo inciso, eventualmente sospendendolo, sul decorso del termine perentorio di tre mesi previsto in tal caso dall'art. 50 c.p.c..

Sul punto il Tribunale non può esimersi dal rilevare che la fattispecie in esame non rientra tra le ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria previste dalle legge: infatti, pur trattandosi di una controversia fondata su una domanda di condanna al pagamento di una somma inferiore ad € 50.000,00, l'obbligazione contrattuale da cui scaturisce, in quanto pacificamente intercorsa tra un professionista ed un consumatore, è espressamente esclusa dall'ambito operativo di cui all'art. 3 comma 1 del d. l. n. 132/2014, il quale, nel disciplinare i casi in cui l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, stabilisce quanto segue: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.”).

Orbene, come detto, se nel caso *de quo* non è in discussione che l'attrice abbia agito nella propria qualità di professionista ricevendo in appalto dal [REDACTED] l'affidamento di lavori da eseguirsi all'interno della relativa abitazione che rientrano a pieno titolo tra quelli esercitati professionalmente, altrettanto indiscutibile è la qualità di consumatore in capo al committente, avendo la ristrutturazione interessato un appartamento che avrebbe dovuto essere abitato da quest'ultimo.

Ne consegue che l'invito alla stipulazione di una negoziazione assistita è stata una sua scelta discrezionale di quest'ultima.

D'altro canto, la riassunzione, per sua natura, comporta la prosecuzione di un giudizio già instaurato innanzi al giudice dichiarato quale territorialmente competente, e non già l'instaurazione di un giudizio esperito *ex novo*. Si disquisisce, in proposito, di c.d. *translatio iudicii*, istituto previsto dal legislatore al fine di assicurare una struttura unitaria al processo e garantire il principio di unità della giurisdizione,



salvaguardando la validità dell'intero procedimento e dei relativi atti, ivi compresi quelli istruttori, non potendo di per sé sola l'incompetenza dichiarata dal giudice adito per primo, che li abbia eventualmente disposti, espletare sugli stessi alcun effetto invalidante.

Ciò non di meno, affinché siano salvaguardati sia gli atti già compiuti che le scadenze non maturate con l'instaurazione del precedente giudizio, all'art. 50 c.p.c. il legislatore ha espressamente previsto la perentorietà del termine di riassunzione che, per sua stessa natura, non può essere prorogato, né tanto meno abbreviato (se non dal giudice con la sentenza o l'ordinanza di incompetenza), neppure sull'accordo delle parti sicché, alla luce di tali premesse, va esclusa la possibilità di un suo differimento a seguito del mero invito a partecipare ad una procedura di negoziazione assistita non espressamente prevista quale obbligatoria dal legislatore, configurarsi quest'ultima quale atto endo-procedimentale discrezionale non idoneo a sospendere il termine (massimo) previsto ai sensi dell'art. 50 c.p.c..

Sulla scorta di quanto appena esposto, dunque, la riassunzione deve considerarsi tardivamente effettuata in quanto notificata con un giorno di ritardo (il 29.04.2021) rispetto alla scadenza (avvenuta 28.04.2021) del termine perentorio di 3 mesi previsto dall'art. 50 c.p.c.: tale termine, infatti, andava necessariamente computato, ex art. 155 comma 2 c.p.c., *ex nominatione dierum* (in quanto stabilito a mesi) e non *ex numeratione dierum* (come sarebbe avvenuto nel caso in cui fosse stato stabilito a giorni).

Ne consegue l'estinzione del giudizio e, in applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste integralmente a carico dell'attrice riassumente.

Tuttavia, stante l'estrema semplicità delle questioni trattate, si ritiene equo liquidarle sulla scorta di valori assai vicini ai minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 applicabile *ratione temporis*.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. in accoglimento dell'eccezione di tardività sollevata da [REDACTED] e visto l'art. 50 c.p.c., dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. condanna [REDACTED] s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.918,00, di cui € 518,00 per spese esenti e € 4.400,00 per compensi professionali, oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfetarie, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge.

Così deciso in Monza in data 2.11.2022.

Il Giudice

dott. Carlo Albanese

